

risposte dell'agenzia delle entrate

Gli effetti della eliminazione dei centri di servizi - Le risposte dell'agenzia delle entrate ai seguenti quesiti: istanze di rimborso; istanze di autotutela; sgravi sentenze; rimborsi estinti; istanze dilazione riscossione; tutela contribuenti. (Agenzia delle Entrate Risoluzione 123/E del 22 aprile 2002-04-25)

Agenzia delle Entrate Risoluzione 123/E del 22 aprile 2002-04-25

Oggetto:Risposte a quesiti sulle nuove competenze degli uffici locali a seguito della soppressione dei centri di servizio. (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo: A seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, sono pervenute ai centri di assistenza telefonica, le seguenti frequenti domande:

Quesito n. 1. Dove devono essere presentate le istanze di rimborso di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 ? Quali uffici sono ora competenti per quelle già presentate ai centri di servizio soppressi ?

Risposta:

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001, ha previsto che a seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, la competenza a trattare le istanze di rimborso viene attribuita agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o, dove questi ultimi non sono stati ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, secondo i termini stabiliti dagli articoli 37 e 38 del citato D.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che l'istanza di rimborso deve essere presentata all'ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza stessa.

Per quanto attiene alla gestione delle istanze di rimborso (di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. n.602 del 1973) presentate ai centri di servizio già soppressi, sono competenti gli specifici uffici individuati dal Direttore Regionale secondo i criteri indicati al punto 1.3 del citato provvedimento del 7 dicembre 2001.

Per conoscere l'ufficio competente si può consultare il sito Internet www.agenzia-entrate.it dove sono riportati gli elenchi degli uffici o strutture prescelti da ciascuna Direzione Regionale, oppure ci si può rivolgere ai centri di assistenza telefonica che rispondono al numero 848.800.444.

Quesito n.2 - Dove devono essere presentate le istanze in autotutela avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio già soppresso?

Risposta:

Le istanze in autotutela avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio già soppresso, devono essere presentate all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente o, se ancora non attivato, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

risposte dell'agenzia delle entrate

Quesito n.3

La Commissione tributaria regionale di....., ha emanato una decisione a me favorevole, su un ruolo emesso da un centro di servizio ora soppresso, relativo all'annualita' 1991. A quale ufficio, devo rivolgermi per lo sgravio?

Risposta:

Nel caso di decisione della Commissione tributaria favorevole al contribuente, relativa ad un ruolo emesso da un centro di servizio nel frattempo soppresso, per ottenere lo sgravio non e' necessario presentare alcuna istanza, in quanto l'art. 68, comma 2 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, prevede che il rimborso o sgravio deve avvenire d'ufficio.

Quesito n.4 - Intendo presentare una istanza di dilazione su una cartella di pagamento emessa da un centro di servizio gia' soppresso. A quale ufficio devo presentare l'istanza di dilazione?

Risposta:

Le istanze di dilazione di pagamento su una cartella emessa da un centro di servizio soppresso devono essere presentate in bollo all'ufficio locale della Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. Nell'ipotesi che l'ufficio locale non sia stato ancora attivato, e' competente l'ufficio distrettuale delle imposte dirette. In base alla circolare n. 15/E del 26 gennaio 2001 le istanze di dilazione di pagamento su cartelle emesse dai centri di servizio possono essere presentate agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche se il centro di servizio e' ancora in attivita'.

Quesito n.5

Da informazioni assunte presso un ufficio locale risulta che il vaglia del rimborso IRPEF da riscuotere presso la Banca d' Italia, risulta estinto d'ufficio per mancato incasso nei termini. A quale ufficio devo rivolgermi per ottenere il rimborso?

Risposta:

La competenza per ottenere il rimborso relativo ad un vaglia estinto d'ufficio per mancato incasso nei termini, dopo la soppressione dei centri di servizio e' attribuita all'ufficio locale sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

6. Problematiche varie attinenti alla chiusura dei centri di servizio che interessano i contribuenti.

Risposte:

L'Agenzia delle Entrate per altre tipologie di atti emessi dai centri di servizio nel frattempo soppressi ha gia' chiarito con i seguenti provvedimenti. a quali uffici devono essere presentate eventuali istanze o

risposte dell'agenzia delle entrate

ricorsi

Ricorsi sui ruoli emessi dai centri di servizi già soppressi:

. con circolare n.14/E del 1 febbraio 2002 si è precisato che i ricorsi avverso i ruoli emessi dai centri di servizio soppressi devono essere presentati agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette, secondo la speciale procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. n.787 del 1980;

Istanze di sospensione sui ruoli emessi dai centri di servizio:

. con risoluzione n. 110/E del 4 aprile 2002 è stato chiarito che le istanze sospensione avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio soppresso devono essere presentate all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, o in mancanza, all'ufficio delle imposte dirette territorialmente competente;

. con risoluzione n.116/E del 12 aprile 2002 è stato stabilito che le richieste di sospensione avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio soppresso devono essere presentate all'ufficio locale dell'Agenzia territorialmente competente, o se non attivato, all'Ufficio IVA per i ruoli concernenti le liquidazioni IVA effettuate dagli stessi centri di servizio per l'anno d'imposta 1997.

Nuove competenze degli uffici locali a seguito della soppressione dei centri di servizio:

. A maggiore chiarimento si fa presente che la graduale soppressione dei centri di servizio comporta l'attribuzione di numerose attività agli uffici locali della Agenzia delle Entrate a cui dovranno rivolgersi i contribuenti, tra queste vanno annoverate: la gestione delle istanze relative a mancati rimborsi, la remissione dei vaglia estinti, la corresponsione dei rimborsi agli eredi degli aventi diritto, la voltura dei titoli emessi dai centri di servizio, la riammissione al pagamento di titoli perenti, il pagamento di rimborsi ai soci di società cessate, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali.

Tutela del contribuente:

Nel rispetto dei principi enunciati dallo Statuto del contribuente, nell'attuale fase di soppressione dei centri di servizio, di attivazione di nuove strutture (centri operativi) e passaggi di competenze tra diversi uffici, nel caso di presentazione da parte del contribuente di comunicazioni e istanze di qualsiasi tipo, inviate erroneamente ad un centro di servizio soppresso o ad un ufficio diverso da quello attualmente competente, nessuna conseguenza negativa dovrà gravare sul contribuente, in quanto i documenti in questione saranno tempestivamente trasmessi d'ufficio a quello territorialmente competente.